

CODICE ETICO



INDICE

CODICE ETICO3

CODICE ETICO

I – Principi generali

Art. 1 Natura del Codice Etico

1. Il Codice Etico rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno della Fondazione Matera-Basilicata 2019, in quanto indica i principi e i valori ai quali ogni soggetto deve uniformare il proprio comportamento. La diffusione del Codice Etico è aumentata nel corso degli ultimi anni, anche in virtù di specifiche disposizioni di legge che, soprattutto a livello internazionale, hanno indotto aziende e altre organizzazioni alla sua adozione. In Italia, l'importanza di dotarsi di uno strumento come il Codice Etico si è accentuata, tra l'altro, a seguito della previsione di una specifica responsabilità degli enti in conseguenza della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e sue modificazioni.

2. Il Codice Etico (di seguito indicato con la parola: "Codice") è pertanto un documento ufficiale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 (di seguito indicata come "Fondazione"), approvato dal Consiglio di Amministrazione come previsto nello Statuto, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui la Fondazione si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

3. Il Codice traccia la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro che operano nel contesto organizzativo della Fondazione.

Art. 2 Contenuto e finalità

1. Il Codice ha come scopo essenziale quello di dichiarare e diffondere i valori, i principi e le regole di condotta a cui la Fondazione intende far costante riferimento nell'esercizio della propria attività istituzionale e operative sancite dall'Articolo 2 dello Statuto.

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari del Codice:

- a) i fondatori, i partecipanti, i sostenitori;
- b) gli organi sociali (Consiglio d'Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Revisore dei Conti);
- c) il Direttore Generale, il personale (i dipendenti e collaboratori) della Fondazione;
- d) i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività per la Fondazione senza rappresentanza.

Art. 4 Obbligatorietà

1. I destinatari del Codice, di cui all'art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi e a conformarsi alle regole comportamentali.

2. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Fondazione s'impegna a diffondere ogni informativa del caso.

3. Per i soggetti cui alla lettera d) la Fondazione valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, la possibilità di inserire clausole risolutive nei relativi contratti.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il Codice entra in vigore alla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. Il Codice è condiviso all'interno della Fondazione mediante consegna di copia ai soggetti di cui all'art. 3.
2. Una copia del Codice viene pubblicata sul sito web della Fondazione.
3. La Fondazione svolge nei confronti dei dipendenti una sensibilizzazione continua sulle problematiche inerenti il Codice Etico.

Art. 7 Aggiornamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all'applicazione dello stesso.

II – Principi etici generali

Art. 8 Correttezza

1. La Fondazione vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con i terzi.

Art. 9 Onestà

1. Chi lavora e opera per conto della Fondazione deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della struttura, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi o di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi e in nessun caso l'interesse o il vantaggio della Fondazione possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

1. La Fondazione è rispettosa del principio di trasparenza e si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Concorrenza leale

1. Nel rispetto delle normative internazionali, nazionali e comunitarie la Fondazione non assume comportamenti né sottoscrive accordi con soggetti che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità.
2. La Fondazione tutela i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale.
3. Allo stesso modo non viola i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa uso non autorizzato.

Art. 12 Imparzialità

1. La Fondazione s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i suoi interlocutori.

Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy

1. La Fondazione presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003.
2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente rivelare informazioni riservate a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non se ne abbia legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate, usare informazioni riservate per scopi diversi da quello al quale sono destinate, fare copie di documenti contenenti informazioni o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o fare copie degli stessi, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici, occultare oppure distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni riservate.
3. Tutti i documenti interni, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Fondazione e devono essere restituiti a richiesta o al termine del rapporto di lavoro.
4. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche interne e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 14 Diligenza ed accuratezza

1.La Fondazione provvede che il personale adempia alle proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili ed, in generale, degli standard qualitativi.

Art. 15 Equità ed uguaglianza

1.La Fondazione è intenta a sviluppare lo spirito di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1.La Fondazione si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nella Fondazione, è valutato con criteri prevalentemente meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni e omissioni.
2.Il soggetto che riveste funzioni di gestione di un'Area esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o coordinati.

Art. 17 Professionalità

1.I soggetti operanti all'interno della Fondazione ovvero quelli ai quali la Fondazione stessa affida l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.
2.Con riferimento al proprio personale la Fondazione cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

1.La Fondazione contribuisce alla diffusione e alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e gestisce le attività ad essa affidate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
2.La Fondazione assume ogni idoneo strumento di tutela e cautela, condannando qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell'eco-sistema.

III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

1.La Fondazione vigila affinché i suoi membri Fondatori, Partecipanti e Sostenitori non si pongano in contrasto con gli interessi della stessa, perseguendo interessi propri o di terzi, estranei e/o contrari all'attività della Fondazione oppure adottando comportamenti parziali o operando in modo antitetico e configgente con gli interessi dell'istituzione.
2.La Fondazione garantisce ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Fondazione, dei membri, dei creditori e dei terzi.
2.Gli amministratori nel rispetto degli obblighi di legge sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
3.L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne notizia agli altri amministratori precisandone la natura i termini, l'origine e la portata.
4.Il Consiglio di Amministrazione assume l'impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi.

Art. 21 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti in carica adempie le proprie funzioni con imparzialità, autonomia e indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.
2. Il Revisore cura altresì l'informativa e il dialogo tra i vari organi sociali interni ed esterni.
3. È assicurato al Revisore dei conti libero accesso ai dati, alle documentazioni ed alle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.
4. È assicurato agli eventuali Responsabili della Revisione Legale se nominati libero accesso ai dati, alle documentazioni ed alle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e dei relativi controlli.

Art. 22 Selezione e assunzione del personale

1. In osservanza delle disposizioni vigenti, la Fondazione si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.
2. La Fondazione offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito senza discriminazione alcuna.
3. La Fondazione, pertanto, cura la selezione e assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia.
4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze interne nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette. Pertanto, ai dipendenti della Fondazione è fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra la Fondazione e il candidato, del contratto di lavoro applicabile che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.
6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.
7. La Fondazione provvede alla selezione del proprio personale attraverso modalità di evidenza pubblica e conferisce incarichi professionali seguendo le proprie procedure.

Art. 23 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che la Fondazione instaura sono improntati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia e in tal senso la Fondazione contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.
2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.
3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai diversi Responsabili assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.
4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti della Fondazione non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Fondazione o incompatibili con i doveri d'ufficio.
5. La Fondazione favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità all'interno della Fondazione.

Art. 24 Uso del patrimonio della Fondazione

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni e ogni altro bene, materiale ed immateriale di proprietà della Fondazione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate. Tali beni patrimoniali non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.
2. Il patrimonio comprende i dati relativi al personale, contatti, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa

all'attività ed ai dipendenti della Fondazione.

Art. 25 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

1. Il personale della Fondazione non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 26 Assenza di discriminazioni

1. La Fondazione vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali o altro status protetto dalla legge.

Art. 27 Sicurezza sul lavoro

1. La Fondazione è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Effettua un monitoraggio costante delle proprie strutture per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.
3. Ogni dipendente non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
4. Tutti coloro che lavorano per la Fondazione sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle pratiche adottate in materia di sicurezza e salute dell'ambiente di lavoro.

IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.), e con interlocutori commerciali privati

Art. 28 Principi

1. Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione né appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che non possano essere interpretati come una ricerca di favori.
2. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio la Fondazione non dovrà farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.
3. Nei rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio è altresì vietato farsi indurre a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità ai predetti soggetti
4. È fatto divieto ai soggetti apicali di Fondazione, nonché ai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, di ricevere la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla Fondazione. È altresì vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttore generale, addetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori appartenenti ad altra società.

Art. 29 Gare pubbliche e appalti

1. Nella partecipazione a gare pubbliche o in qualità di soggetto appaltante per la fornitura di beni o servizi, la Fondazione mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia oltre che in linea con le proprie procedure.
2. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto della Fondazione nella gestione e nei rapporti con la P.A. o con i privati partecipanti alle gare d'appalto volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Fondazione in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.
3. Nell'ambito dei suoi rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Fondazione assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuta e/o richiesta, assicura una completa informazione,

produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

Art. 30 Finanziamenti pubblici

1. Nella partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggio per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A. ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 31 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. La Fondazione collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

2. È fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Fondazione.

3. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

4. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

V - Relazioni esterni

Art. 32 Principi

1. I rapporti con i terzi vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le condizioni per un rapporto solido, duraturo e di fiducia reciproca.

Art. 33 Rapporti con fornitori, consulenti

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti; offerta; convenienza economica; idoneità tecnica e professionale; competenza ed affidabilità.

2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze interne, motivate e illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.

3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, la Fondazione intrattiene rapporti impegnati su principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

4. Prima di effettuare il pagamento della relativa fattura la Fondazione verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

5. I rapporti della Fondazione con i consulenti esterni ed i collaboratori si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai punti precedenti.

6. La Fondazione, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.

7. Nel caso in cui la Fondazione abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 34 Accordi associativi

1. La Fondazione rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale o estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

Art. 35 Rapporti con donatori e sponsor privati

1. Per lo sviluppo delle proprie attività in Italia e all'estero, la Fondazione avvale anche di donazioni e di proventi da sponsorizzazioni e impronta la propria condotta nei rapporti con tali soggetti a principi di massima trasparenza e correttezza.
2. Le risorse raccolte mediante donazioni spontanee o attività di fundraising intraprese dalla Fondazione vengono utilizzate secondo criteri di efficacia ed efficienza garantendo al donatore un'adeguata informazione sulle modalità di utilizzo delle risorse ricevute, riconoscendo, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.
3. La Fondazione si riserva di valutare preventivamente un potenziale sponsor e di accettare collaborazioni di co-branding e co-marketing solo con soggetti la cui attività e profilo aziendale non siano in contrasto con la missione della Fondazione e non siano lesivi dell'immagine della stessa.
4. La Fondazione si impegna a rispettare la privacy degli sponsor e a gestire i fondi da essi ricevuti per il perseguimento delle finalità statutarie.
5. La Fondazione si impegna a fornire a ciascun partner e sponsor informazioni dettagliate sull'istituzione stessa e sulle sue attività.

Art. 36 Rapporti con i media e con la collettività

1. La Fondazione riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni. Per tale ragione essa gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e impegnandosi a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.
2. La Fondazione si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso la diffusione ai media, le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e anche dei programmi futuri.
3. È, pertanto, fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti la Fondazione senza la preventiva autorizzazione e tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno gli interlocutori esterni.
4. La Fondazione nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori della promozione sociale e del dialogo con le parti interessate.
5. La Fondazione promuove lo sviluppo culturale, sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali.
6. La Fondazione si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, su esponenti politici o sindacali, anche realizzata attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori ad altro titolo.

VI – Gestione delle attività informatiche e Tutela del diritto d'autore

Art. 37 Gestione di documenti e sistemi informatici.

1. È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. Altresì è vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
2. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
3. È vietato accedere abusivamente a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
4. È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
5. È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Fondazione o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
6. È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È, altresì, vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. È inoltre vietato

installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

7. È vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.

8. È vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 38 Gestione delle attività relative ad opere o supporti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

1. È vietata l'abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

2. La Fondazione sancisce il divieto di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, in particolare, i diritti di marchio, disegno e modello, brevetto per invenzione e modello di utilità, e sulle informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l'utilizzazione di opere e materiali protetti.

VII – Gestione contabile e finanziaria

Art. 39 Gestione dei flussi finanziari

1. È fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che ostacolano l'identificazione della loro provenienza. È fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

2. A tal fine, la Fondazione ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

3. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

4. È vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

Art. 40 Registrazioni contabili

1. La Fondazione fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

2. La Fondazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine, vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

5. È fatto espresso divieto - in particolare ad amministratori e agli eventuali responsabili della revisione legale - di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

6. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione

e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Fondazione in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

7. È vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci o attribuite ad organi di controllo anche esterni.

Art. 41 Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 42 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

2. In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

VIII - Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio, lotta ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata

Art. 43 Comportamenti illeciti

1. La Fondazione riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. È pertanto vietato e del tutto estraneo a la Fondazione qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

IX - Tutela della incolumità e della personalità individuale

Art. 44 Tutela della persona

1. La Fondazione ha come valore imprescindibile la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale, e ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

2. La Fondazione attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori e alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo alla Fondazione un utilizzo non corretto dei propri strumenti informatici e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

3. Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Fondazione è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al lavoro cd. "in nero".

